



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

Art. 1 – DEFINIZIONE DEL MERCATO

1. Con delibera del Commissario straordinario n. 61 del 27/04/2015, è stata ridefinita la destinazione del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, come risulta dall'allegata planimetria;
2. Tale area è localizzata, all'interno della struttura immobiliare sita in via N. Pisano n. 1, foglio 25 e subalterni, con destinazione Urbanistica PP7.

Art. 2 – GESTIONE DEL MERCATO.

1. Il mercato è gestito dal Comune di Viareggio, proprietario degli impianti, tramite il Dirigente nominato allo scopo, che è responsabile del funzionamento del mercato stesso ed è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operai.
2. E' prevista la presenza di un custode che gode gratuitamente dell'abitazione presso il mercato e si occupa:
 - dell'apertura e della chiusura del mercato secondo gli orari fissati;
 - della custodia di tutti gli impianti e attrezzature all'interno del mercato;
 - della pulizia dell'area su cui insistono i banchi
 - della segnalazione ai competenti uffici e servizi dei guasti dello stato di manutenzione e dei danni prodotti da terzi ai beni in custodia;
 - delle piccole riparazioni manutentive e della tenuta in ordine dell'ambiente;
3. I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato.

Art. 3 – VENDITORI ED ACQUIRENTI

Sono ammessi ad operare nel mercato:

1. VENDITORI

- I produttori singoli o associati che abbiano i requisiti di legge
- I consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti ortofrutticoli
- le organizzazioni di produttori di cui alla legge 622 del 27 luglio 1967
- I commercianti all'ingrosso e i commissionari;

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda.

2. ACQUIRENTI

- *Commercianti al minuto e all'ingrosso;*
- *le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi;*
- *le cooperative di consumo;*
- *i gruppi di acquisto e i loro consorzi;*

Sono ammessi anche i privati consumatori che possono effettuare acquisti al minuto presso i produttori agricoli. L'orario di accesso è stabilito al successivo art. 7.

Art. 4 – RESPONSABILITA'.

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque motivo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati al Comune, da essi o dai loro dipendenti.

In caso di danni provocati alle strutture comunali del M.O., questi dovranno essere rimborsati da coloro che li hanno provocati.

Art. 5 – ACCESSO AL MERCATO E TARIFFE

1. *Per l'accesso al mercato il Comune rilascia a tutti i venditori, dietro presentazione di autocertificazione da cui risulti la loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 3 c.1, apposita tessera annuale munita di fotografia e con l'indicazione delle generalità del titolare e del titolo di ammissione al mercato.*
2. *Per gli acquirenti non è richiesta tessera ad eccezione che per i grossisti.*
3. *Il rilascio della tessera è soggetto al pagamento di una tariffa comprensiva, oltre che del tesseramento, anche dei servizi del mercato.*
4. *Il pagamento del tesseramento deve essere effettuato anticipatamente all'accesso al mercato.*
5. *E' vietato l'accesso all'area del Mercato Ortofrutticolo ai venditori privi dei requisiti o non in possesso dell'apposita tessera di accesso.*
6. *Le tariffe per l'occupazione delle aree destinate ai produttori e per gli altri servizi sono deliberate dalla Giunta Comunale.*

Art. 6 - POLIZIA DEL MERCATO.

L'ordine pubblico e il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è assicurato dal personale del Comando di Polizia Municipale.

Art. 7 – CALENDARIO ED ORARIO.

1. *Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, con il seguente orario:*
 - *dal 1 ottobre al 31 marzo* *dalle ore 04 alle ore 10*
 - *dal 1 aprile al 30 settembre* *dalle ore 03 alle ore 09*
2. *Nella prima ora di apertura del mercato e nell'ultima, i veicoli dei venditori hanno libero accesso ai banchi, per consentire lo scarico delle merci destinate alla vendita e per trasferire fuori mercato le merci invendute.*
3. *E' invece vietato l'accesso con propri mezzi ai compratori.*

4. *Durante le ultime due ore di apertura del mercato è consentito l'ingresso ai privati consumatori.*
5. *Eventuali variazioni dell'orario di apertura sono determinate dalla Giunta Comunale, anche sulla base delle necessità degli operatori.*

Art. 8 – DIVIETI E NORME DA OSSERVARE ALL'INTERNO DEL MERCATO

E' vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

- a) *attirare i compratori con grida o schiamazzi;*
- b) *introdurre animali;*
- c) *tutto ciò che possa turbare il normale svolgimento delle contrattazione.*
- d) *ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.*

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere, a cura dei venditori, raccolti e depositati nei contenitori messi a disposizione dal Comune.

E' vietato gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro.

+

DISPOSIZIONE FINALE.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere validità le norme stabilite, in materia, dal precedente Regolamento e tutte le disposizioni municipali contrarie o non conformi.

